



STATUTO

Art. 1 - FORMA

E' formata tra i membri fondatori e le persone che saranno ammesse in seguito, un'Associazione culturale denominata:

"COBATY ITALIA"
senza fini di lucro.

L'accettazione della Carta consegnata dall'"UNION COBATY INTERNATIONAL", la cui sede sociale si trova in Rue Sain-Augustin 29 – Parigi 2, implica il consenso da parte sua ad essere legata alla costituzione e agli Statuti dell'UNION COBATY INTERNATIONAL in ciò che non è contrario alla Legislazione Italiana.

Art. 2 - OGGETTO

L'Associazione ha per oggetto quanto è definito all'art. 2 degli statuti dell'UNION COBATY INTERNATIONAL e più dettagliatamente:

- raggruppare persone fisiche la cui attività è essenzialmente orientata verso la costruzione edile, l'urbanistica e l'ambiente;
- la difesa degli interessi morali e professionali di tutti i membri;
- la creazione e lo sviluppo di uno spirito di intesa fra i membri;
- l'incoraggiamento alla competenza e alla pratica di principi morali elevati nell'esercizio dell'attività professionale;
- favorire tutti gli scambi d'informazione fra i suoi membri, anche attraverso l'organizzazione di convegni, viaggi di studio;
- dare loro la possibilità di conoscere meglio le persone, raggruppamenti ed organismi che partecipano ad attività simili;
- e, in generale, tutto ciò che può migliorare direttamente o indirettamente l'esercizio della professione dei membri dell'Associazione.

Art. 3 - DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 - SEDE SOCIALE

La sede dell'Associazione è situata in Via Zanella, 36 – MILANO – o laddove l'assemblea decida in futuro di ubicarla.

Art. 5 - I MEMBRI

L'Associazione si compone di membri onorari, emeriti ed ordinari.

Tutti i membri pagano delle quote previste dagli Statuti e regolamenti dell'insieme dell'Associazione (Union Cobaty International, Associazione Locale).

- Possono essere membri onorari coloro che si siano distinti nei campi attinenti l'attività dell'associazione. Essi sono dispensati dal versamento delle quote associative.
- Sono membri ordinari le persone che versano una quota annuale fissata ogni anno dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo, costituita da una parte destinata all'Union Cobaty International ed un'altra all'Associazione Locale.
- Sono membri emeriti i membri ai quali, con il loro accordo, viene attribuita tale dignità per le loro funzioni e i membri che si sono distinti per la loro dedizione e servizi resi all'Associazione. Costoro sono dispensati dalle quote, che non siano dell'Union Cobaty International.

Art. 6 - AMMISSIONE

L'ammissione avviene seguendo una procedura prevista dal regolamento interno dell'Associazione Locale e tenendo conto delle disposizioni previste dagli statuti e regolamenti dell'Union Cobaty International.

Art. 7 - CESSAZIONE

La qualità di membro dell'Associazione si perde per:

- a) Le dimissioni notificate per iscritto all'Associazione Locale.
- b) La radiazione pronunciata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Locale per mancato pagamento della quota o per motivo grave, dopo che all'interessato sia stato consentito di chiarire la propria posizione al Consiglio Direttivo.

Art. 8 - RISORSE

Le risorse dell'Associazione comprendono:

- 1/ L'ammontare delle quote associative e di eventuali contributi volontari.
- 2/ Le sovvenzioni dello Stato, Regioni, Province o Comuni ed altri Enti.
- 3/ Le quote stabilite dal Consiglio Direttivo per manifestazioni sociali.

Art. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione Locale è diretta da un Consiglio direttivo composto al massimo da 24 membri eletti per un triennio dall'Assemblea Generale.

I membri possono essere rieletti solo una volta.

Il Consiglio Direttivo sceglie fra i suoi membri, a scrutinio segreto, una giunta esecutiva, che si riunirà almeno una volta al mese, composta da:

- 1/ Il Presidente
- 2/ Uno o Due Vice-Presidenti
- 3/ Il Segretario e se necessario un Vice-Segretario
- 4/ Il Tesoriere e se necessario un Vice-Tesoriere
- 5/ Uno o più membri se necessari.

Un terzo del Consiglio viene rinnovato ogni anno.

Il Presidente, Segretario e Tesoriere uscente fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo durante l'anno che segue la cessazione della loro funzione.

In caso di sopraggiunte indisponibilità, il Consiglio provvede provvisoriamente alla sostituzione



dei suoi membri. Si procede alla loro sostituzione definitiva nella successiva Assemblea Generale. I poteri dei membri così eletti terminano alla scadenza prevista del mandato dei membri sostituiti.

Art. 10 - RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi su convocazione del Presidente o su richiesta di un quarto dei suoi membri.

La riunione del Consiglio Direttivo è ritenuta valida se partecipano almeno un terzo più uno dei suoi membri.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, e in caso di parità di voti, il voto del Presidente è preponderante.

Ogni membro del Consiglio che, senza giustificazioni, non abbia assistito a tre riunioni consecutive, sarà considerato dimissionario.

Art. 11 - ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

L'Assemblea Generale Ordinaria comprende tutti i membri dell'Associazione; tutti i membri dell'Associazione hanno diritto di voto.

L'Assemblea Generale Ordinaria si riunisce ogni anno nel mese di gennaio.

Almeno quindici giorni prima della data fissata, i membri dell'Associazione sono convocati a cura del Presidente.

L'ordine del giorno è indicato sulle convocazioni.

Il Presidente, assistito dai membri del Consiglio, presiede l'Assemblea ed espone la situazione dell'Associazione.

Il Tesoriere fa il resoconto della sua gestione e sottopone il bilancio all'approvazione dell'Assemblea.

Si procede, dopo esaurimento dell'ordine del giorno, alla sostituzione, a scrutinio segreto, dei membri del consiglio uscenti.

Durante l'Assemblea Generale dovranno essere trattate solo le questioni poste all'ordine del giorno.

L'Assemblea Generale Ordinaria delibera con la maggioranza dei membri presenti: gli associati possono farsi rappresentare per delega scritta da altro associato, mentre un associato non può ricevere più di due deleghe.

Comunque, per la modifica dello Statuto, o lo scioglimento, l'Assemblea Generale convocata espressamente, dovrà comprendere almeno 2/3 dei membri e se questo quorum non è raggiunto, è convocata di nuovo e delibera con la maggioranza dei membri presenti.

Art. 12 - ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA

Se si renderà necessario, o su richiesta della metà più uno dei membri, il Presidente convocherà un'Assemblea Generale Straordinaria seguendo le formalità previste dall'art. 11.

Art. 13 - REGOLAMENTO INTERNO

Il regolamento interno sarà proposto dal Consiglio Direttivo che lo farà approvare dall'Assemblea Generale.



Questo regolamento eventuale servirà a fissare i diversi punti non previsti dall'insieme dello Statuto dell'Associazione, in particolare per ciò che si riferisce all'amministrazione interna dell'Associazione.

Art. 14 - SCIoglimento

In caso di scioglimento pronunciato dai 2/3 almeno dei membri presenti all'Assemblea Generale, uno o più liquidatori sono da essa nominati.

Se vi sarà un attivo verrà devoluto ad un'Associazione simile, senza scopo di lucro.

Art. 15

Per tutto quanto non espressamente previsto valgono le norme di legge in materia.

F/TO ALL'ORIGINALE:

LUCIANO GIUSEPPE CESCHEL

IVAN EDMONDO BERTOLUZZA

SANDRO SILVI

ANGELO DE PRISCO

PONZIO VITTORIO

SERGIO TATTONI

GIOVANNI MARGHERITA - NOTAIO

(L.S.)

Testo conforme a quello depositato in Camera di Commercio.